

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

16° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 NOVEMBRE 1980

Presidenza del Presidente DE CAROLIS

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Norme in materia di fallimento di piccola impresa » (519), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 141, 143
FILETTI (MSI-DN)	142
ROSI (DC)	142
TROPEANO (PCI)	143

« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (1031)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	143, 145
FILETTI (MSI-DN)	143

Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio

superiore della magistratura » (1083), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 145, 149
BENEDETTI (PCI)	147
GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	145, 147
TEDESCO Tatò Giglia (PCI)	147

I lavori hanno inizio alle ore 10,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Norme in materia di fallimento di piccola impresa » (519), d'iniziativa dei senatori Rosi ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di fallimento di piccola impresa », d'iniziativa dei senatori Rosi, Bausi, Beorchia e De Carolis.

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1980)

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato discusso in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta, quindi riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Il relatore senatore Sica ha già svolto la sua relazione nella precedente sede, il 14 maggio. Egli non ha nulla da aggiungere e, pertanto, se non si fanno osservazioni, la relazione anzidetta può essere considerata acquisita al dibattito, nella sua nuova fase procedurale.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

R O S I . Mi limiterò a raccomandare l'approvazione del disegno di legge, facendo presente la necessità di approvarlo rapidamente con tutti gli emendamenti che la Commissione riterrà di apportare purchè si arrivi alla conclusione, in quanto vi sono vari motivi che rendono indispensabile la disciplina della materia. In primo luogo la paralisi delle cancellerie fallimentari di fronte alla mole di procedimenti fallimentari contro imprese che sono talmente modeste nella loro entità patrimoniale da non assicurare il rimborso delle spese necessarie alle procedure.

Il secondo motivo è una questione di moralità giuridica, in quanto i tribunali, specialmente i grossi tribunali, oppressi da questa valanga di procedure che non riescono a smaltire, ricorrono a tutti gli *escamotages* possibili per non decidere, per respingere le domande. Vi sono tribunali i quali richiedono all'istante la prova dello stato di insolvenza, prova che spetta all'ufficio fallimentare, il quale ha il dovere di procedere anche d'ufficio. Ve ne sono di quelli che non dichiarano falliti gli appartenenti a determinate categorie di commercianti senza prendere in esame se si tratta di modestissime industrie o di grosse industrie. Ve ne sono altri che dichiarano di respingere l'istanza unicamente per mancata iscrizione nell'ufficio del registro.

Non ho nulla in contrario a sottoscrivere anche gli emendamenti che modifichino integralmente il sistema di valutazione della cifra minima da stabilire per la qualifica di

imprenditore agli effetti della legge fallimentare; ma sottolineo l'urgenza del disegno di legge.

F I L E T T I . Il presente disegno di legge a mio avviso trae origine dall'esigenza di evitare il carico giudiziario che è in atto in tutte le cancellerie dei tribunali che si occupano di esaminare le istanze di fallimento. In particolare, l'esigenza di presentare il provvedimento deriva dal fatto che attualmente la disciplina dei reati concorsuali prevede che si possa dichiarare il fallimento dell'imprenditore posto che risulti che lo stesso abbia investito nella azienda il modestissimo capitale superiore a lire 900.000.

È di tutta evidenza che tale limite deve essere congruamente elevato; e di ciò si fa carico l'articolo 1 del disegno di legge là dove propone di elevare il capitale minimo a lire 15 milioni.

A me sembra che questo limite sia ancora esiguo e che sia opportuno elevarlo quanto meno a lire 30 milioni. L'ultimo comma dell'articolo 1, così come proposto, dice che in nessun caso sono considerati piccoli imprenditori le società commerciali. In linea generale la norma è da condividersi, ma a mio parere si pone il problema relativo alle società semplici o di fatto familiari, che pure debbono considerarsi società commerciali. In tal caso, si deve sempre pronunciare il fallimento, anche se nell'impresa familiare viene investito un capitale inferiore a 15 milioni (o a 30 milioni come io propongo)? Mi sembra che questa ipotesi debba essere disciplinata in maniera diversa rispetto alla norma di carattere generale che è prevista per tutte le altre società commerciali.

Circa l'articolo 2, si propone una procedura di snellimento per il caso di transazioni nell'ambito del procedimento fallimentare, e si demanda al tribunale il potere di autorizzare le transazioni sino al limite di lire 3 milioni e 500 mila su proposta del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori. A me sembra che anche in questo caso debba essere elevata la cifra di 3 milioni e 500 mila, portandola a 5 milioni.

Non avrei da evidenziare altre osservazioni di carattere particolare. Ritengo che questo disegno di legge debba essere approvato

2^a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (19 novembre 1980)

con la massima celerità, atteso che lo stesso vuole eliminare delle carenze piuttosto gravi che rendono difficile il funzionamento della giustizia nell'ambito dell'istituto fallimentare.

T R O P E A N O . Dichiaro il nostro voto favorevole al disegno di legge. Voglio ricordare che abbiamo avuto occasione di occuparci lungamente della materia nel corso della precedente legislatura e che l'attuale formulazione del provvedimento è scaturita da tutta una serie di obiezioni e proposte enunciate nel corso delle precedenti discussioni.

Non ripeterò quindi i motivi di urgenza che giustificano il disegno di legge. Voglio solo manifestare l'opportunità di modificare l'articolo 1 così come proposto nel testo al nostro esame in questo senso: « Sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti una attività commerciale che nel precedente anno solare hanno investito nell'azienda un capitale non inferiore a 15 milioni di lire e hanno realizzato e dichiarato ai fini dell'IVA un volume di affari inferiore a 6 milioni ». A questa formulazione non può che seguire la soppressione del secondo comma dell'articolo 1, anche perchè mi pare assurdo prevedere una mancata presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA che non sia conseguenza dell'inesistenza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione stessa. Se volessimo considerare con questo comma l'illecita omessa dichiarazione, il discorso da fare sarebbe diverso.

Credo che invece vada mantenuto l'ultimo comma, nonostante le osservazioni fatte dal senatore Filetti, soprattutto perchè mi pare che questa norma non sia innovativa: è una norma preesistente e se la sopprimessimo verremmo ad incidere su un sistema che sino a questo momento è stato alla base anche delle norme che regolano il fallimento.

Per quanto riguarda l'articolo 2, sono d'accordo che l'elevazione del limite per l'autorizzazione a transazione è quanto mai giusta.

Credo anche che sia giusto mantenere il limite di 5 milioni, e non andare oltre, per quanto riguarda la previsione dello svolgi-

mento con procedimento normale in caso di dichiarazione di fallimento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

« Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari » (1031)

(Seguito della discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari ».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana del 12 novembre scorso.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 6^a Commissione.

Faccio presente che sarebbe opportuno che questo disegno di legge, che ci è stato assegnato in sede deliberante, fosse licenziato dalla Commissione con una certa sollecitudine, data l'importanza che riveste ai fini dello snellimento delle attività degli uffici giudiziari.

Dichiaro aperta la discussione generale.

F I L E T T I . Il disegno di legge al nostro esame non è radicalmente innovativo, ma tenta di disciplinare meglio le notificazioni a mezzo del servizio postale.

L'articolo 1 si riferisce alle notificazioni che avvengono sia in sede civile che in sede amministrativa e in sede penale e detta una norma di carattere generale secondo la quale l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti. Si può avvalere di tale servizio postale in ogni caso, tranne che non disponga diversamente l'autorità giudiziaria o non vi sia una specifica richiesta della parte perchè la notificazione sia eseguita personalmente.

L'articolo 149 dell'attuale codice di procedura civile detta la norma relativa alla notificazione a mezzo del servizio postale in forma generale, dicendo soltanto che di tale

mezzo di notificazione non ci si può servire quando vi sia un espresso divieto di legge.

A mio avviso la norma del codice di procedura civile attuale è incompleta, perchè la notificazione a mezzo del servizio postale può essere disattesa non soltanto quando vi è una specifica norma di legge, ma anche quando la parte ha interesse a che la notificazione avvenga personalmente, e non a mezzo del servizio postale.

L'articolo 3, particolarmente nel comma quarto, è radicalmente innovativo rispetto alla disciplina attuale, perchè prevede vari sistemi di notificazione con riferimento al soggetto richiedente. A seconda infatti che il soggetto sia la parte o sia il procuratore, si prevede un sistema diverso di notificazione. Il sistema proposto in questo articolo mi sembra apprezzabile.

Ritengo comunque che il problema più difficile da disciplinare sia quello relativo all'avviso di ricevimento. Per coloro i quali esercitano l'attività forense è dato rilevare che non poche volte avviene la restituzione del plico per l'assenza del destinatario: non poche volte l'addetto alla consegna della posta restituisce il plico nel caso che non trovi nel domicilio, nella residenza o nella dimora il destinatario del plico medesimo. La disciplina di cui all'articolo 4 detta una norma di carattere generale secondo la quale l'avviso di ricevimento costituisce prova della eseguita notificazione; cioè la notificazione non esiste, o quanto meno è nulla, se non viene restituito l'avviso o non si accerti che è stato consegnato il plico, e non lo si accerti con la modalità della restituzione dell'avviso di ricevimento. Questa norma mi sembra alquanto drastica ed in contrasto con alcune altre disposizioni dell'attuale codice di procedura civile, e particolarmente con molti arresti giurisprudenziali specialmente del supremo Collegio che in determinati casi, quali ad esempio quelli previsti dagli articoli 139 e 140, hanno insegnato che basta soltanto provare, per la validità della notifica, la spedizione del plico, e non è necessaria la prova relativa all'avvenuta consegna del plico stesso, prova che dovrebbe essere data con la presentazione dell'avviso di ricevimento. Mi sembra pertanto che do-

vremmo esaminare in modo particolare questi casi, e quanto meno dovremmo dire che restano salve le norme di cui agli attuali articoli 139 e 140 del codice di procedura civile onde non ci si ponga in contrasto con tutta quella giurisprudenza già costante in tema di validità di notificazioni a mezzo del servizio postale quando l'avviso viene dato alla parte soltanto per conoscenza, così come si verifica nel caso di cui all'articolo 140 del codice di procedura civile.

L'articolo 7 lascia alquanto perplessi per quanto concerne il primo comma, là dove si dice che l'agente postale consegna il plico nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Qui siamo in contrasto con quanto stabilisce la disciplina del fallimento: infatti, appena avvenuto il fallimento, la posta viene ad essere consegnata e ritirata dal curatore. Non si può quindi consegnare il plico al fallito. Evidentemente qui è necessaria una modifica.

L'articolo 8 disciplina particolarmente la notificazione nel caso di mancato recapito per la temporanea assenza del destinatario. Sino ad oggi, così si legge nella relazione, i giudici di merito e il supremo Collegio sono ricorsi ad una finzione giuridica, e cioè alla finzione giuridica del rifiuto presunto di ricevimento, al fine di dichiarare valida la notificazione. Nel nostro caso, invece, si prevede che il plico debba essere depositato subito nell'ufficio postale, debba rimanere in quell'ufficio per un determinato lasso di tempo, dopo di che, decorso quel periodo, anche se non ritirato, la notificazione si intende valida. Mi sembra che questo sistema sia da approvare, atteso che, in caso di assenza, sarebbe quasi impossibile procedere alla notificazione ove non si trovi un rimedio che renda valida la notificazione anche in assenza dell'interessato.

Tutte queste disposizioni relative alle notificazioni dovrebbero a mio avviso essere estese anche alle comunicazioni. Sappiamo quale è la differenza tra notificazione e comunicazione, ma l'una e l'altra tendono allo stesso fine, e cioè portare a conoscenza della parte o dei procuratori determinati atti, sia in sede penale che civile.

Per ora non ho altre osservazioni da fare.

2^a COMMISSIONE

16° RISOLTO STEN. (19 novembre 1980)

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura** » (1083), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che il Governo ha presentato numerosi emendamenti al testo in esame.

GARGANI, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Con riserva di intervenire alla fine della discussione generale, dico subito che il Governo ritiene abbastanza urgente l'approvazione del disegno di legge, per ragioni collegate agli emendamenti stessi che il Governo medesimo si onora di presentare. Desidero premettere che vi sono due gruppi di emendamenti che il Governo ritiene di sottoporre all'attenzione della Commissione.

Due emendamenti riguardano proprio la materia oggetto del disegno di legge; e per la verità non sono stati considerati adeguatamente dalla Camera. Infatti, almeno l'articolo 7-ter (che io propongo come emendamento) era contenuto nel testo originario del Governo e riguardava la possibilità per i professori di ruolo delle università eletti come componenti del Consiglio superiore della magistratura di continuare ad esercitare la funzione accademica e di essere collocati fuori del ruolo organico. Siccome tale norma la troviamo all'articolo 7 del disegno di legge approvato per quanto riguarda i magistrati componenti del Consiglio superiore

della magistratura, la Commissione della Camera non aveva approvato l'articolo sopra indicato ritenendo che la legge delega, divenuta poi legge, per la docenza universitaria avrebbe in qualche modo risolto il problema del collocamento fuori ruolo.

Fummo indotti tutti per la verità a questo errore ed il Governo dette quasi parere favorevole alla soppressione del citato articolo. Poi ci siamo resi conto che il testo della legge sulla docenza universitaria contempla s' a possibilità per i membri del Parlamento, professori universitari, che hanno cariche elettive o non elettive, di essere collocati fuori ruolo; sembra però che il tutto venga rinviato al 30 giugno 1982, come termine finale per regolare queste cose. Dal momento che il problema è invece molto urgente e quindi immediato per il Consiglio superiore della magistratura, il Governo insiste sull'articolo che è stato soppresso e lo ripropone alla vostra attenzione. Pertanto dovremo contemplare la possibilità che il Consiglio superiore della magistratura, con il consenso degli interessati, chieda al Ministro della pubblica istruzione di procedere con decreto al collocamento fuori del ruolo organico dei suddetti professori per la durata dell'incarico, cioè quattro anni, di permanenza nel Consiglio superiore della magistratura.

L'articolo 13, che propongo in sostituzione del testo originario, riguarda la possibilità di un indennizzo di lire 15 milioni per i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento, alla cessazione dell'incarico.

Credo inutile sottolineare i motivi che stanno a base della formulazione di questo articolo. Mi sembra che l'indennità, in verità non molto cospicua, possa costituire un piccolo incentivo perchè professori, avvocati o altre personalità di spicco, che debbono lavorare come hanno fatto in questo periodo (essendo il Consiglio superiore della magistratura un organo che acquista sempre più importanza), svolgano con entusiasmo le loro funzioni.

Dopo questi due emendamenti che riguardano la materia stessa del disegno di legge, il Governo propone alcuni emendamenti ag-

giuntivi concernenti le elezioni, l'elettorato passivo e alcuni sistemi di elezione per il Consiglio superiore della magistratura. Siccome si ritiene che vi siano anche qui problemi urgenti da risolvere, trattandosi di un procedimento che riguarda comunque il Consiglio superiore della magistratura, anche se la materia è un po' diversa da quella che forma oggetto del disegno di legge, il Governo ritiene opportuno, piuttosto che presentare un nuovo disegno di legge, agganciare a questo « treno » che sta partendo per arrivare a destinazione anche altri vagoni che mi sembrano importanti per la soluzione di alcuni problemi.

Tali emendamenti si accentrano soprattutto sulla seguente questione: come sapete l'articolo 23, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, così come modificato dall'articolo 3 della legge n. 695 del 1975, dispone che i componenti del Consiglio superiore della magistratura da eleggersi tra i magistrati sono così scelti: 8 tra i magistrati di cassazione, di cui almeno 2 dichiarati idonei all'esercizio delle funzioni direttive superiori; 4 tra i magistrati di appello ed 8 tra i magistrati di tribunale. Il secondo comma dello stesso articolo precisa poi che agli effetti della presente legge s'intendono per magistrati di cassazione e per magistrati di appello i magistrati che abbiano conseguito la rispettiva nomina ancorchè non esercitano le rispettive funzioni.

Il rapporto, regolato da quella legge, tra le diverse categorie cui debbono appartenere gli eletti è divenuto del tutto inadeguato a seguito dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1979, n. 97, la quale ha soppresso la categoria di aggiunto giudiziario e ha previsto conseguentemente la nomina degli uditori giudiziari a magistrati di tribunale al compimento dei due anni dall'ingresso in magistratura. In precedenza erano richiesti cinque anni di anzianità.

Quindi, detta legge, che ha modificato il criterio di ingresso effettivo nella carriera dei magistrati, ha inciso profondamente nell'elettorato passivo, cioè nelle indicazioni e nei parametri che la legge del 1967 individuava. Ha riportato da 13 a 16 anni l'anzianità necessaria per la nomina a magistrato

di appello e ne è derivato che oggi sono eleggibili per il Consiglio superiore della magistratura anche magistrati con due soli anni di anzianità e con un solo anno di esercizio delle funzioni giurisdizionali. E si è proporzionalmente ridotto il numero dei magistrati di tribunale in relazione a quello degli appartenenti alle altre categorie, per questa contrapposizione che si è avuta nella qualifica.

In base alle considerazioni che precedono e per assicurare un minimo di esperienza ai componenti del Consiglio superiore della magistratura si ritiene opportuno stabilire che i componenti del Consiglio superiore della magistratura da eleggere tra i magistrati di tribunale debbano avere almeno 5 anni di anzianità.

Più complesso il problema relativo alla individuazione di un adeguato rapporto fra gli appartenenti alle varie categorie e la relativa rappresentanza in Consiglio. I diversi criteri proponibili, tra i quali quello attualmente in vigore, hanno tutti un valore relativo. Oggi si stabilisce di eleggere 20 componenti da scegliere fra i magistrati, tutti incasellati in alcune categorie: è un sistema con un valore relativo, in quanto non assicura una effettiva e proporzionale rappresentanza delle diverse categorie. È infatti accaduto che chi ha avuto 3.000 voti non si è visto eletto rispetto a chi ne ha riportati 500, e ciò perchè dovevano scattare alcune norme. L'esigenza di evitare il ripetersi di queste situazioni, nonchè la considerazione più ovvia che la Costituzione si limita soltanto a prescrivere che i componenti devono essere eletti fra tutti i magistrati appartenenti alle varie categorie, inducono a proporre da parte del Governo di limitare il numero dei posti riservati al 50 per cento, lasciando l'altro 50 per cento alla libertà degli elettori. In tal modo si assicura la presenza di magistrati con diversa anzianità di servizio, ma al tempo stesso si ottiene l'indubbio vantaggio di rispettare con maggiore aderenza la volontà dell'elettorato.

Al lume di questi principi generali, cioè la necessità di modificare l'elettorato passivo, perchè la legge del 1979, se non vedesse una correlativa modifica anche nel sistema elet-

torale, vedrebbe sfalsata la rappresentanza complessiva, anche geografica, della magistratura, e potrebbe portare eletti magistrati che hanno appena da qualche giorno le funzioni operative di magistrato, il Governo è stato indotto a presentare alcuni articoli aggiuntivi con i quali propone di introdurre nella legge n. 195 le seguenti norme:

« I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro fra i magistrati di cassazione, di cui due idonei alle funzioni direttive superiori, due fra i magistrati di appello, quattro fra i magistrati di tribunale e gli altri dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza ».

« Partecipano, altresì, gli uditori giudiziari, cui siano state conferite le funzioni giurisdizionali ed abbiano già preso possesso dell'ufficio di destinazione ».

« Non sono, comunque, eleggibili i magistrati di tribunale che non abbiano compiuto almeno tre anni di anzianità nella nomina ».

« Le elezioni dei magistrati di cui all'articolo 23 si effettuano in collegio unico nazionale, col sistema proporzionale e sulla base di liste concorrenti, ciascuna delle quali deve contenere almeno quattro magistrati di cassazione, di cui due dichiarati idonei alle funzioni direttive superiori, due di appello e quattro di tribunale ».

« È ammessa la presentazione di liste contenenti un numero di candidati inferiore a quelli da eleggere ».

« Il voto si esprime con il voto di lista ed eventuali voti di preferenza nell'ambito della lista votata. Le preferenze non possono essere, per ciascuna categoria, superiori al numero dei magistrati da eleggersi in modo vincolato ai sensi del primo comma dell'articolo 23 ».

« Qualora, effettuate tali operazioni, risultati non assegnato uno dei posti vincolati di cui all'articolo 23, si procede sostituendo al magistrato eletto con il quoziente più basso in soprannumero nella categoria di appartenenza il magistrato della stessa lista, primo dei non eletti e della categoria che va completata. Analogamente si procede se i posti vincolati non coperti sono più di uno ».

La proporzione deve comunque essere rispettata, quindi un meccanismo di garanzia dobbiamo pure averlo.

Detto questo, che credo corrisponda alla logica iniziale — si tratterà poi, nel merito, di vedere se la dizione dei vari articoli corrisponde alla *ratio* che si vuole introdurre — devo dire anche una cosa, proprio per essere chiaro fino in fondo, per potere cioè discutere del complessivo problema che abbiamo davanti. Il Governo non ha presentato un ultimo emendamento che forse si renderà necessario, cioè quello di prorogare almeno di qualche mese la scadenza per i comizi elettorali, visto che modifichiamo l'elettorato e creiamo dei sistemi diversi anche come meccanismo elettorale. Poichè il Presidente della Repubblica ha la possibilità di convocare i comizi elettorali tre mesi dopo la scadenza, noi penseremmo ad altri tre mesi da dare, sempre al Capo dello Stato, come facoltà per convocare questi comizi elettorali: questa dizione non la trovo molto esatta, per cui preferirei che si dicesse « per indire le elezioni ». Credo peraltro che sia necessario verificare se la Commissione accetta questi orientamenti del Governo, perchè solo in questo caso può darsi che ne discenda una conseguenza abbastanza logica, che però dovrebbe essere concordata in maniera unanime nell'ambito della Commissione, giacchè non credo ci possa essere uno spostamento di data che non veda tutte le forze politiche d'accordo. Per cui sollecito un emendamento di questo genere solo alla vostra attenzione, e non arrivo, invece, a presentarlo formalmente.

T E D E S C O T A T Ò G I G L I A .
Vorrei sapere se il Governo prevede questa eventuale proroga, che certamente dipende dall'accettazione degli emendamenti precedentemente letti, come norma transitoria per questa situazione specifica.

G A R G A N I , sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Sì.

B E N E D E T T I . Dichiaro subito il consenso del Gruppo comunista sul disegno di legge che introduce modificazioni alle norme sulla costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; consenso che si estende agli emendamenti illustrati testè dal rappresentante del Gover-

no, che peraltro accolgono richieste e istanze formulate dal Consiglio superiore della magistratura stesso

Voglio sottolineare in particolar modo la opportunità delle modificazioni che incidono sulla disciplina della costituzione e del funzionamento della sezione disciplinare. In questi ultimi anni, più si è accentuato e approfondito il discorso di ordine generale, di ordine più stringente in senso politico ed anche culturale, sulla responsabilità dei magistrati, più è emersa l'esigenza di una migliore funzionalità della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura. C'è stato un po' questo fenomeno, man mano che è venuto avanti, anche con disegni di legge della passata legislatura, il problema di una responsabilità dei magistrati da intendersi in senso più lato; si è cioè maggiormente sentita l'esigenza che la responsabilità disciplinare avesse contorni più definiti e possibilità di accertamento più spedite. Mi sembra perciò che queste norme, che tendono proprio allo scopo di rendere più efficace e più spedito il funzionamento della sezione disciplinare, rispondano ad un dibattito antico e siano particolarmente opportune.

Rilevante appare anche la norma che sostituisce il termine di decadenza nell'esercizio dell'azione disciplinare al termine di prescrizione. Credo che meriti anche una particolare menzione la disposizione dell'articolo 5 del testo che ci viene dalla Camera, cioè l'aggiunta di un altro comma alla norma dell'articolo 32 con previsione della non punibilità dei componenti del Consiglio superiore per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.

È qualche cosa che richiama un po', anche se non in termini di perfetta analogia, la irresponsabilità dei parlamentari prevista dall'articolo 68, prima parte, della Costituzione.

Anche tale norma, quindi, sembra quanto mai opportuna data la particolarità e la delicatezza della situazione politica generale: problemi connessi all'ordine pubblico, alla nuova fase della lotta contro il terrorismo, alle vicende di questi giorni, che naturalmente noi come organismo politico dobbiamo avere di fronte mentre discutiamo queste cose. In tale situazione, la funzione del

Consiglio superiore della magistratura acquista una rilevanza sempre più decisiva; è evidente che la garanzia di non punibilità risponde ad una esigenza concreta ed aiuta il Consiglio superiore a compiere le sue indagini con pienezza di poteri e con pienezza di approfondimento.

Dette queste cose, che sono di carattere generale e che si riferiscono al testo come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, voglio rapidamente dire — cosa che del resto ho già premesso — che c'è anche il nostro consenso agli emendamenti, che rappresentano istanze pervenute dal Consiglio superiore della magistratura.

Mi pare che il problema del tempo pieno, e quindi della possibilità di collocamento fuori ruolo dei professori universitari, risponda proprio alla necessità di un impegno che oggi è molto difficilmente configurabile se frazionato nel tempo e a mezzadria con altre attività; così come risponde anche a ragioni di sicurezza che non debbono essere assolutamente ignorate o affievolite.

La stessa cosa, su altro versante, va detta per quello che riguarda l'indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non impiegati dello Stato. Credo sia necessario accogliere l'emendamento del Governo, ripristinare il testo iniziale della Camera, anche perchè va tenuta presente la norma dell'articolo 33 per quel che riguarda in particolar modo gli avvocati che debbono essere cancellati dall'albo — non possono essere iscritti negli albi professionali — a differenza di quanto accade per i parlamentari. C'è l'esigenza di assicurare al Consiglio una rappresentanza degli avvocati che sia altamente qualificata e che — diciamo pure queste cose che appartengono alla materialità della nostra vita — non può essere condizionata o tormentata da problemi economici. Credo che questa norma aiuti a garantire in futuro una rappresentanza che è stata molto qualificata sino ad oggi ed è bene che lo continui ad essere.

Per quanto concerne il punto, già trattato sia dal relatore che dal rappresentante del Governo nella sua anticipazione, relativo alle conseguenze che si avrebbero, dopo le modificazioni introdotte dalla legge del 1979,

per l'avvenuta riduzione a tre anni dell'anzianità richiesta per la nomina dei magistrati alle diverse categorie, è indispensabile intervenire nei modi proposti. È necessario che sia rispettato nei fatti e negli effetti il principio della proporzionalità e che sia risolto anche l'altro problema: l'eleggibilità a magistrato anche con un solo anno di esercizio nelle funzioni giudiziarie deve trovare un temperamento nella possibilità di accesso per elezione al Consiglio superiore della magistratura.

Abbiamo ascoltato con molto interesse quanto ha detto il Governo, che in questo chiedeva il parere e il consenso dei vari Gruppi, sulla possibilità, direi meglio necessità, di una proroga da introdurre con norma transitoria. È chiaro che se andiamo ad introdurre modificazioni che incidono nella problematica, nell'organizzazione del sistema elettorale, a scadenza ormai imminente del Consiglio superiore, si pongono problemi che non possono essere risolti se non con un differimento, con una *prorogatio* delle funzioni del Consiglio tale che consenta non soltanto il sereno svolgimento delle operazioni, ma l'effettivo loro svolgimento.

Esprimo, quindi, il pieno consenso anche su questa proposta, che verrà sicuramente tradotta in emendamento al disegno di legge.

Su un punto desidero sollecitare il parere del Governo, che ovviamente non ignora la richiesta pervenuta dal Consiglio superiore: mi riferisco all'istanza del personale in servizio presso il Consiglio superiore stesso, il

quale (confortato da unanime deliberazione, ancorchè non formale, del Consiglio) chiede la corresponsione di una indennità speciale. Questa, onorevole Sottosegretario, è un'istanza che c'è, che è per l'aria. Dico subito che sono personalmente convinto del fatto che, ove la discussione di tale istanza dovesse determinare difficoltà nel calendario dei lavori, non sarebbe assolutamente il caso di approfondirla. Ad ogni modo è stata formulata; è a conoscenza di tutti; è ragionevolmente giustificata per il fatto che il lavoro è intenso e avviene con orari non predeterminabili e quindi non predeterminati. Ora, non avendola sentita nella sua esposizione nemmeno nella forma problematica con cui lei, onorevole Sottosegretario, ha posto molto opportunamente il problema della *prorogatio*, desidero farla presente, anche per sgombrare subito il terreno da un argomento che, al limite, potrebbe essere riproposto in forma di impegno politico. Chiedo di conoscere su questo punto l'orientamento, anche generalissimo, del Governo.

Non ho altro da aggiungere, se non confermare il nostro consenso.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 11,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Duettore. DOTT. GIOVANNI BERTOLINI